



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

AREA TECNICA

N. 90 DEL REG. GENERALE

N. 39 DELL'AREA

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CHIOSCO BAR" SITUATO IN PIAZZA CLEMENTE CORTE A VIGONE. DETERMINA A CONTRARRE - ERRATA CORRIGE

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di marzo nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visti, relativamente alla competenza dei sottoscritti, gli articoli 46 e 47 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Vigone, l'art. 109, c. II, D.Lgs. 267/2000, nonché la determinazione sindacale n. 1 in data 13.1.2016 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n. 73 del 20.12.99, art. 60, relativamente agli atti di gestione amministrativa di competenza dei responsabili dei servizi;

Dato atto che la presente determinazione è stata predisposta dal Responsabile del Servizio qui intestato, quale individuato con la già citata determinazione sindacale n. 1/2016, che svolge le funzioni di "Responsabile del procedimento" ex art. 47 c. 1 del "Regolamento" sopra citato;

Visto l'art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto D.Lgs. n. 118 del 23/11/2011;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 25/11/2015 ad oggetto: "Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico per l'Edilizia e dell'Ufficio Tecnico LL.PP.;

Visto l'atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 1° marzo 2017, con il quale viene delegato il Responsabile area tecnica – servizio Lavori Pubblici – presso il Comune di Vigone, alla firma per la pubblicazione delle determine di competenza;

Visto il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018 – 2020 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 23/03/2018;

Preso atto che il decreto legge del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, è differito al 31.03.2019;

Tenuto conto che ai sensi del principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/11, il servizio diverrà esigibile nell'anno 2019;

Richiamata la precedente determina n. 87 del 04/03/2019 ad oggetto: "Affidamento in concessione del "Chiosco Bar" situato in P.zza Clemente Corte" con la quale veniva approvato il Bando di gara;

Riscontrato che nel Bando di gara sopra citato al punto: Condizioni di partecipazione – Requisiti professionali – per mero errore materiale alla seconda riga tra le parole " *al possesso... e ... dei requisiti professionali*" è stata omessa la dicitura "**di uno**";

DETERMINA

Di approvare l'errata corrige del Bando di gara avente per oggetto: *Affidamento in concessione del "Chiosco Bar" situato in P.zza Clemente Corte* al punto: Condizioni di partecipazione – Requisiti professionali, con cui si segnala che - per mero errore materiale - alla seconda riga tra le parole " *al possesso... e ... dei requisiti professionali*" è stata omessa la dicitura "**di uno**";

Di dare atto che, pertanto, il punto: **CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE – Requisiti professionali** del Bando di gara di che trattasi è da intendersi il seguente:

- **“Requisiti professionali** (art. 5 L.R. n. 38/2006 e s.m.i.): l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande è subordinato al possesso **di uno** dei requisiti professionali di cui all'art. 71, commi 6 e 6-bis del D.Lgs n. 59/2010, e cioè:
 - a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituto riconosciuto dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità competente italiana;
 - b) di aver, per almeno due anni anche non continuativi, nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente bando, esercitato in proprio l'attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande;
 - c) di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente bando, presso imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione del alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

- d) di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l'attività in questione in un altro Stato Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente italiana con apposito decreto;
- e) di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, oppure ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro, oppure ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro);

Sia le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i suddetti requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona **preposta** all'attività commerciale.

Nei confronti dell'aggiudicatario si procederà a riscontrare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 in merito ai requisiti sopradetti. In caso di dichiarazioni NON accertabili d'ufficio dal comune di Vigone presso le pubbliche amministrazioni competenti al rilascio della relativa certificazione, sarà richiesto all'aggiudicatario di trasmettere, entro dieci giorni dalla richiesta, idonea documentazione a comprova del possesso dei requisiti dichiarati."

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale del Comune di Vigone (art. 32, c. 1, della L. n° 69 del 18.06.2009);

Di dare atto che la sopradescritta corregge non costituisce ripubblicazione del Bando di gara;

Di dare atto che restano invariati tutti gli altri termini di gara.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente
Geom. Mario DRUETTA
